

scuola cui appartengono, gli insegnanti, che dopo la pubblicazione del regolamento 3 agosto 1908, n. 323, e prima della pubblicazione del decreto luogotenenziale suddetto, furono nominati a cattedre di scuole pareggiate in seguito a concorso per soli titoli, debitamente approvati dalla competente autorità scolastica, saranno ammessi ad un esperimento scritto o orale che sarà indetto con ordinanza del ministro dell'istruzione pubblica entro l'anno 1916.

« Ora, il Ministero si è reso perfetto conto dell'opportunità che l'esperimento (scritto o orale) prescritto dalla detta disposizione, non debba, per ovvie ragioni di opportunità di garanzia giuridica, e di giustizia distributiva ripetersi volta per volta per vari gruppi di candidati, ma debba applicarsi nel medesimo tempo ed in una sola volta, a tutti gli insegnanti che si trovino nelle condizioni di approfittarne, previste dal comma stesso.

« E poichè, d'altra parte, molti di questi candidati si trovano necessariamente impediti dal partecipare all'esperimento per essere in servizio militare, il complesso di queste considerazioni ha indotto il Ministero a disporre che gli effetti dell'articolo 66 del decreto luogotenenziale n. 321 (primo comma) siano prorogati fino a dopo la conclusione della pace.

« Ciò basti a dimostrare, come si spera, all'onorevole interrogante che il Ministero non tralascia di applicare il suo sistema di vigile e benevola tutela anche per gli interessi degli insegnanti medi pareggiati come per quelli governativi.

« *Il sottosegretario di Stato*

« ROTH ».

Mancini. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per assicurare, in relazione alla eventuale chiamata delle classi territoriali anziane e dei riformati sotto le armi, il funzionamento degli istituti professionali di istruzione ».

RISPOSTA. — « Se l'onorevole interrogante accenna, come è da ritenere, al personale preposto all'insegnamento negli istituti di istruzione professionale, sono già concretati provvedimenti, per ciò che riguarda i già riformati delle classi dal 1876 al 1881, che saranno chiamati alle armi, inquantochè con l'articolo 5 del decreto ministeriale 5 ottobre u. s., contenente le norme per la nuova visita dei riformati nati negli anni anzidetti, si è stabilito che i funzionari ed

agenti delle pubbliche amministrazioni (tra i quali sono compresi gl'insegnanti delle scuole professionali) ritenuti indispensabili ed insostituibili dalla competente autorità potranno ottenere eccezionalmente la dispensa dalla chiamata alle armi. Tale dispensa eccezionale è stata estesa, in occasione delle recenti chiamate, anche ai militari di 3ª categoria delle classi 1876-77-78 funzionari ed agenti delle pubbliche amministrazioni riconosciuti indispensabili ed insostituibili, e, pertanto, questo Ministero ritiene che, nei limiti delle esigenze militari, si sia sufficientemente provveduto per assicurare il funzionamento non soltanto delle scuole professionali, ma dei principali rami dell'Amministrazione.

Tale risposta è data anche a nome del ministro dell'agricoltura.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

Mango. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Sulle ragioni che lo inducono a privare la sezione Chiaia di Napoli della più antica e più utile delle succursali postali, quale è quella n. 1, ed a portarla in altra sezione alla Galleria Vittoria, con danno del pubblico; mentre altre succursali, come la n. 15 e la n. 25, poco frequentate, potrebbero meglio rispondere al trasferimento, se questo è necessario ».

RISPOSTA. — « Assicuro l'onorevole interrogante che questa Amministrazione venuta nella determinazione di non trasferire il succursale postale n. 1 - Largo Garofalo - e di istituire una nuova ricevitoria nella Galleria Vittoria in sostituzione dell'ufficio principale soppresso.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CESARE ROSSI ».

Marangoni ed altri. — *Al ministro della guerra.* — « Per apprendere in base a quali criteri si sia ammessa l'esenzione di giornalisti dal servizio militare, dappoichè disposizioni al riguardo (decreti luogotenenziali 17 maggio 1914, n. 548, 29 aprile 1915, n. 561, e 17 giugno 1915, n. 887, e regolamento 13 aprile 1911, n. 364) non autorizzano nè giustificano tali esenzioni. Chi dono inoltre che sia messo a disposizione della Camera l'elenco nominale dei giornalisti esentati, con indicazione della categoria e della classe cui appartengono della data dell'esonero ».